



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 61/19/CONS

**AUTORIZZAZIONE ALLE PROROGHE DEI CONTRATTI STIPULATI CON
IL RTI MANITALIDEA S.P.A. E CON LA SOCIETÀ ROMEO GESTIONI
S.P.A. PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARIATO
PRESSO LE SEDI DI ROMA E DI NAPOLI DELL'AUTORITÀ**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 febbraio 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”*, di seguito denominato *“Codice”*;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, ed in particolare gli artt. 3 e 6 della stessa, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante *“Misure Urgenti in materia di sicurezza”*, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2010, n. 217, e la determinazione dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 17 luglio 2011;

VISTA la delibera del 16 giugno 1998, n. 17, recante *“Approvazione dei Regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, e in particolare l'art. 36-bis, dell'Allegato B, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 319/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 232/18/CONS;

VISTA la delibera n. 173/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante *“Conferimento degli incarichi dirigenziali di secondo livello ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. a), del*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/18/CONS;

VISTA la delibera n. 346/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante *"Conferma e conferimento di incarichi dirigenziali"*;

VISTA la delibera n. 603/18/CONS, del 12 dicembre 2018, recante *"Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTA la determina n. 160/12/AGC, dell'11 dicembre 2012, recante *"Adesione alla nuova Convenzione Consip dei servizi di Facility Management 3" per la sede di Napoli dell'Autorità*;

VISTA la delibera n. 373/13/CONS, del 4 giugno 2013, recante *"Adesione alla nuova Convenzione Consip dei servizi di Facility Management - Uffici 3 - Lotto 9 - per l'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti, di pulizia, di facchinaggio e portierato della sede di Roma"*;

CONSIDERATO che, a seguito delle suindicate adesioni, l'Autorità ha stipulato, rispettivamente, il contratto con l'aggiudicataria della Convenzione FM3 Romeo Gestioni S.p.A., per una durata di quattro anni, avente scadenza 31 dicembre 2016, relativo all'immobile, sede dell'Autorità, sito in Napoli e il contratto con l'aggiudicataria della Convenzione FM3, RTI Manitalidea S.p.A., per una durata di quattro anni, avente scadenza 30 giugno 2017 relativo all'immobile, sede dell'Autorità, sito in Roma;

VISTA la delibera n. 610/16/CONS, del 6 dicembre 2016, recante *"Proroga del contratto di fornitura dei servizi di Facility Management CIG derivato 4782886263"*, in attuazione della quale è stato sottoscritto un atto di proroga di dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, avente ad oggetto i servizi della società Romeo Gestioni S.p.A. per la sede di Napoli, ai medesimi patti e condizioni del contratto in scadenza;

VISTA la delibera n. 267/17/CONS, del 27 giugno 2017, recante *"Autorizzazione alla proroga del contratto stipulato nell'ambito della convenzione Facility Management 3 con il RTI Manitalidea S.p.A. per la sede di Roma dell'Autorità"*, in attuazione della quale è stato sottoscritto un atto di proroga di sei mesi, decorrenti dal 1° luglio 2017, avente ad oggetto i servizi del RTI Manitalidea S.p.A. per la sede di Roma, ai medesimi patti e condizioni del contratto in scadenza;

VISTA la delibera n. 400/17/CONS, del 19 ottobre 2017, con la quale il Consiglio dell'Autorità ha autorizzato l'avvio di una procedura da svolgersi tramite il ricorso al Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA), per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale, facchinaggio e portierato, c.d. *reception* delle sedi di Napoli e Roma dell'Autorità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 515/17/CONS, del 19 dicembre 2017, recante *“Autorizzazione alle proroghe dei contratti stipulati nell’ambito della Convenzione Facility Management 3 con la società Manitalidea S.p.A. per la sede di Roma dell’Autorità e con la società Romeo gestioni S.p.A. per la sede di Napoli dell’Autorità”*, in attuazione della quale è stata disposta la proroga dei contratti tra le parti, per una durata di centocinquanta giorni, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e fino al 30 maggio 2018, in considerazione dell’effettivo avvio della procedura di affidamento dei servizi di pulizia e ausiliario tramite sistema dinamico di acquisizione sulla piattaforma di Consip (c.d. SDAPA);

VISTA la delibera n. 252/18/CONS, del 24 maggio 2018, recante *“Autorizzazione alle proroghe dei contratti stipulati nell’ambito della Convenzione Facility Management 3 con il RTI Manitalidea S.p.A. per la sede di Roma e con la società Romeo Gestioni S.p.A. per la sede di Napoli dell’Autorità”*, in attuazione della quale è stata disposta la proroga dei contratti tra le parti, per una durata di sette mesi, decorrenti dal 31 maggio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, in considerazione dei tempi di espletamento della procedura di affidamento tramite SDAPA;

VISTA la nota del 23 novembre 2018 (prot. n. 203555), con la quale la Commissione giudicatrice ha trasmesso al Servizio risorse umane e strumentali – Ufficio affari generali e contratti i verbali (progressivamente numerati dal n. 1 al n. 13 del 22 novembre 2018) e la documentazione di gara acquisita;

PRESO ATTO che il RUP, alla luce della documentazione trasmessa dalla Commissione giudicatrice, ha avviato in data 10 dicembre 2018 il sub procedimento di verifica della congruità delle offerte, avendo constatato, per alcune delle imprese in graduatoria, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice e, per altre, l’opportunità di valutarne la congruità in base ad elementi specifici di anomalia (art. 97, comma 6, del Codice);

VISTA la delibera n. 611/18/CONS, del 19 dicembre 2018, recante *“Autorizzazione alle proroghe dei contratti stipulati con il RTI Manitalidea S.p.A. e con la società Romeo gestioni S.p.A. per la fornitura dei servizi di pulizia e ausiliario presso le sedi di Roma e di Napoli dell’Autorità”*, con la quale è stata disposta la proroga dei suindicati contratti fino al 1° marzo 2019;

TENUTO CONTO che le tempistiche connesse al completamento delle predette attività di verifica e alla conseguente stipula dei contratti, anche in considerazione di eventuali azioni giurisdizionali avverso i provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione, non sono compatibili con le scadenze delle proroghe dei contratti attualmente in essere con il RTI Manitalidea S.p.A. per la sede di Roma e la società Romeo Gestioni S.p.A. per la sede di Napoli;

RAVVISATA, dunque, l’esigenza di assicurare la continuità dei servizi di pulizia e ausiliario presso le sedi di Napoli e di Roma dell’Autorità, oggetto della procedura



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di gara in aggiudicazione, al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali, attraverso la piena operatività delle strutture nel rispetto, con particolare riguardo ai servizi essenziali di pulizia, della normativa a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che l'ulteriore estensione dei termini relativi alla proroga dell'affidamento, riconducibile alle primarie esigenze di garantire la piena operatività della struttura e il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali, si rende necessario in considerazione della prossima scadenza dei contratti e dalla obiettiva impossibilità di concludere la procedura di aggiudicazione entro tali termini;

RITENUTO opportuno e necessario, pertanto, provvedere entro le scadenze dei contratti vigenti, fissate per il 1° marzo 2019 con la società Romeo Gestioni S.p.A. per la sede di Napoli e con il RTI ManitalIdea S.p.A. per la sede di Roma, ad una proroga tecnica per due mesi, dal 2 marzo al 1° maggio 2019, al fine di assicurare la regolare continuità dei servizi, nelle more della stipula dei contratti all'esito della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

RILEVATO che la figura della "proroga tecnica" è stata ritenuta applicabile dalla giurisprudenza qualora sussista la necessità di assicurare il servizio se, come nel caso in essere, la dilazione del termine non dipenda da causa imputabile alla stazione appaltante e sia rispettato, come avviene mediante la presente decisione, il bilanciamento tra la continuità dell'azione amministrativa, sancita dall'art. 97 della Costituzione, e la salvaguardia del principio di libera concorrenza;

TENUTO CONTO, a tal proposito, che con sentenza n. 276, del 28 febbraio 2018, il Tar Piemonte ha affermato che *"la "proroga - ponte deve ritenersi ammissibile sino a definizione delle nuove procedure di affidamento ancorché esse possano richiedere un tempo maggiore"*;

CONSIDERATO, altresì, come già indicato nelle precedenti delibere di proroga, che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con deliberazione del 9 marzo 2011 n. 37, e parere AG del 16 maggio 2013, n. 33, ha teorizzato il ricorso alla proroga "tecnica" per evitare un blocco dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente;

CONSIDERATO che la necessità di disporre la proroga dipende da fattori esogeni alla stazione appaltante e, in particolare, dall'attuale esigenza di completare le attività propedeutiche alla stipula dei contratti, anche in considerazione di eventuali azioni giurisdizionali avverso i provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione;

CONSIDERATO, pertanto, anche alla luce della giurisprudenza e della decisione dell'ANAC richiamate, che sussistono le condizioni sopra evidenziate, ovvero



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'improcrastinabile esigenza di proseguire con la regolare fruizione dei servizi essenziali, nel rispetto dell'efficacia e del buon andamento dell'amministrazione e, comunque, secondo un corretto bilanciamento con i principi che governano le procedure a evidenza pubblica secondo la disciplina europea e nazionale;

RITENUTA ferma, in ogni caso, la necessità di inserire negli atti di proroga una clausola risolutiva espressa che preveda la possibilità per l'Autorità di recedere anticipatamente e senza costi dai contratti qualora, nelle more della proroga, venga conclusa la procedura mediante la stipula dei contratti;

VISTA la nota del 6 febbraio 2019 (prot. n. 50871), con la quale la società Manitalidea S.p.A., in qualità di mandataria del RTI, fermo restando l'obbligo di collaborazione di cui all'art. 5, comma 5, della Convenzione, si è resa disponibile a proseguire con la fornitura dei servizi di pulizia e ausiliario, alle stesse condizioni tecniche ed economiche definite nel contratto e nell'allegato Piano dettagliato degli interventi vigente, garantendo, al contempo, i medesimi standard qualitativi previsti in regime di Convenzione;

VISTA la nota dell'8 febbraio 2019 (prot. n. 55008), con la quale la società Romeo Gestioni S.p.A., si è resa disponibile a proseguire con la fornitura dei servizi di pulizia e ausiliario, alle stesse condizioni tecniche ed economiche definite nel contratto e nell'allegato Piano dettagliato degli interventi vigente, garantendo, al contempo, i medesimi standard qualitativi previsti in regime di Convenzione;

PRESO ATTO che, ai fini della suindicata fornitura inerente alla proroga di due mesi (2° marzo - 1° maggio 2019) con il RTI Manitalidea S.p.A., l'importo complessivo di spesa è pari ad euro 101.938,26 (centounomilanovecentotrentotto/26), IVA inclusa, computato considerando i valori indicati nel contratto vigente per i servizi di pulizia e ausiliario e gli eventuali servizi da acquistare extra canone, in continuità con quanto disposto nell'atto di proroga di cui alla delibera n. 611/18/CONS;

PRESO ATTO che, ai fini della suindicata fornitura inerente alla proroga di due mesi (2 marzo - 1° maggio 2019) con la società Romeo Gestioni S.p.A. l'importo complessivo di spesa è pari ad euro 63.458,39 (sessantatremilaquattrocentocinquanta/39), IVA inclusa, computato considerando i valori indicati nel contratto vigente per i servizi di pulizia e ausiliario e gli eventuali servizi da acquistare extra canone, in continuità con quanto disposto nell'atto di proroga di cui alla delibera n. 611/18/CONS;

RISCONTRATO, quindi, che i relativi oneri economici (IVA inclusa) relativi alle suddette società trovano copertura a valere:

a) sul capitolo di bilancio n. 1.05.1092 per pulizia e facchinaggio e, nello specifico:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

a.1) euro 30.079,76 (trentamilasettantanove/76), IVA inclusa, per Napoli (impegno provvisorio di spesa n. 20/2019);

a.2) euro 53.674,19 (cinquantatremilaseicentosestantaquattro/19), IVA inclusa, per Roma (impegno provvisorio di spesa n. 21/2019);

b) sul capitolo di bilancio n. 1.05.1097 per portierato e servizi di governo e, nello specifico:

b.1) euro 33.378,63 (trentatremilatrecentosettantotto/63), IVA inclusa, per Napoli (impegno provvisorio di spesa n. 22/2019);

b.2) 48.264,07 (quarantottomiladuecentosessantaquattro/07), IVA inclusa, per Roma (impegno provvisorio di spesa n. 23/2019);

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1 (Proroga dei contratti)

1. È autorizzata la proroga del contratto vigente con il RTI ManitalIdea S.p.A. – ordine diretto di acquisto n. 766215 – di cui alla Convenzione “*Facility Management Uffici 3 – Lotto 9 (Facility Management Light)*” e del Piano dettagliato degli interventi (prot. n. 30763, del 7 giugno 2013) per la fornitura presso la sede di Roma dell'Autorità dei servizi di pulizia e ausiliario.

2. È autorizzata la proroga del contratto vigente con la società Romeo Gestioni S.p.A. – ordinativo principale di fornitura n. 4016 – di cui alla Convenzione “*Facility Management Uffici 3 - Lotto 10 (Facility Management Light)*” e del Piano dettagliato degli interventi (prot. n. 63699, del 12 dicembre 2012) per la fornitura presso la sede di Napoli dell'Autorità dei servizi di pulizia e ausiliario.

3. Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 hanno durata di due mesi decorrenti dal 2 marzo 2019 e fino al 1° maggio 2019, ovvero per l'eventuale minor periodo temporale necessario alla stipula dei contratti con i nuovi aggiudicatari, con effetto risolutivo immediato dei contratti prorogati, senza oneri per l'Autorità.

4. Per la proroga di cui al comma 1 è approvata la spesa massima di euro 101.938,26 (centounomilanovecentotrentotto/26), IVA inclusa, che considera il valore annuale del contratto attualmente vigente per i servizi di pulizia e ausiliario e gli



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

eventuali servizi da acquistare extra canone, in continuità con quanto disposto nell'atto di proroga di cui alla delibera n. 611/18/CONS.

5. Per la proroga di cui al comma 2, è approvata la spesa massima di euro 63.458,39 (sessantatremilaquattrocentocinquantotto/39), IVA inclusa, che considera il valore annuale del contratto attualmente vigente per i servizi di pulizia e ausiliario e gli eventuali servizi da acquistare extra canone, in continuità con quanto disposto nell'atto di proroga di cui alla delibera n. 611/18/CONS.

6. Gli oneri economici della fornitura di cui ai commi 1 e 2 trovano copertura a valere sui capitoli di bilancio n. 1.05.1092 (impegni provvisori di spesa n. 20/2019 e n. 21/2019) e 1.05.1097 (impegni provvisori di spesa n. 22/2019 e n. 23/2019).

7. Ai fini degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e del decreto-legge n. 187/2010, convertito con modificazioni in legge n. 217/2010, i codici identificativi di gara (CIG), da indicare nei bonifici bancari disposti a titolo di corrispettivo contrattuale, sono i seguenti: CIG Lotto 1 (Napoli) 4782886263 - CIG Lotto 2 (Roma) 5172577193.

La presente delibera è trasmessa al Servizio risorse umane e strumentali – Ufficio affari generali e contratti e al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martuscello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi